

COMUNE DI AYAS Regione Autonoma Valle d'Aosta	COMMUNE D'AYAS Région Autonome de la Vallée d'Aoste
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2	
OGGETTO:	TRIBUTI COMUNALI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNUALITA' 2019 RELATIVE ALLA IUC ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2019 DELLA TARI.

L'anno duemiladiciannove, addì undici, del mese di marzo, con inizio alle ore **quattordici** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari denominata "Ex Villa Rivetti d'inverno", convocato dal Sindaco con avviso scritto prot. N. 2331 del 05.03.2019 notificato a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE,

Intervengono alla seduta i signori consiglieri:

COGNOME e NOME	PRESENTE
BRUNOD ALEX - Sindaco	Sì
OBERT MAURIZIO - Vice Sindaco	Sì
TURINO TIZIANA - Consigliere	Sì
OBERT ANNALISA - Consigliere	Sì
ROLLANDIN DANIELE - Consigliere	Sì
STEVENIN MAURO - Consigliere	Sì
STEVENIN PATRICK - Consigliere	Sì
FAVRE CRISTIN - Consigliere	Sì
MERLET YVES - Consigliere	Sì
VICARI LUCA - Consigliere	Sì
FOSSON DONATO - Consigliere	Sì
OBERT GIUSEPPE - Consigliere	Sì
MERLET MARTINA - Consigliere	Sì
FAVRE FEDERICO - Consigliere	Sì
MARESCA DOMINIQUE - Consigliere	No (Giust)
Totale Presenti:	14
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Sig. **BRUNOD ALEX** - SINDACO.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale - **Dott.ssa Roberta TAMBURINI**.

IL PRESIDENTE

Ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

N. 2

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNUALITA' 2019 RELATIVE ALLA IUC ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2019 DELLA TARI.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Il consigliere di minoranza Giuseppe Obert evidenzia che, nonostante le tariffe siano leggermente calate, vi è stato un aumento dei costi per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti di 15.000,00 euro, che sommato agli aumenti dei tre anni precedenti porta ad un totale di € 300.000,00. Egli chiede, in relazione agli investimenti di Brusson e Challand, quando verranno effettuati i lavori, quando verranno pagati e quando il costo entrerà in tariffa.

Il Sindaco risponde che i lavori erano in previsione in autunno ma ci sono stati dei problemi, per cui dovrebbero partire in primavera e l'ammortamento sarà in circa 15 anni.

Il consigliere Giuseppe Obert chiede se è possibile che venga pagato su più anni rispetto alla durata dell'appalto.

Il Segretario comunale risponde che si è ancora fermi alla progettazione e occorre decidere alcune aree da espropriare e chi effettuerà i lavori, se l'Unité o i singoli comuni. Precisa poi che una cosa è il pagamento dell'investimento e un'altra è l'ammortamento dello stesso, hanno durate diverse.

Il consigliere Giuseppe Obert afferma di aver chiesto anche alla contabilità, al Sindaco di Brusson ed al presidente dell'Unité e nessuno sa quando partiranno i lavori. Egli poi, in relazione alla promessa del Sindaco che i soldi dell'investimento dei molok di Ayas sarebbero stati restituiti al Comune di Ayas, chiede se l'Unité li abbia riversati.

Il Segretario comunale risponde che ancora non è stata definita la modalità e che a breve si terrà un incontro con gli uffici finanziari del Comune di Ayas e dell'Unité e con la dott.ssa Fregatti, esperta in materia, al fine di individuare la modalità più corretta.

Il consigliere Giuseppe Obert si dichiara stupito di non avere risposte precise su queste questioni, mentre il consigliere di minoranza Federico Favre si dice fortemente preoccupato. Egli ritiene che la scelta errata operata dall'attuale amministrazione ha portato ad avere 300.000,00 euro in più di costo: a distanza di un anno il discorso degli ammortamenti si ripete. Egli afferma che l'ammortamento per questo tipo di opere per legge è di dieci anni. Egli ritiene, inoltre, preoccupante che non si riesca a sapere cosa ci verrà restituito e in che forma. Egli si dichiara contrario per tutelarsi nei confronti della Corte dei Conti, perché non si riescono a capire i conti, nessuno sa dare delle risposte e non vuole che un domani gli venga chiesto conto di questo pasticcio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTA la nota della Regione Autonoma Valle d'Aosta, pervenuta in data 30/11/2018 al prot. n. 12.748, con cui viene comunicato che, con decreto del Ministro dell'interno, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio;

VISTA la nota della Regione, inviata in data 29.11.2017 e registrata al ns prot. n.1294 del 05.02.2019, con la quale è stato comunicato l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29/03/2018 sono state approvate le aliquote e tariffe della IUC per l'anno 2018;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che vengono applicate anche per il 2019 le modifiche apportate dalla legge 28/12/2015, n. 208 all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e alla l. 27 dicembre 2013, n. 147;

DATO ATTO che la legge 145/2018 non ha più previsto l'estensione oltre l'anno 2018 delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 205 con la conseguenza che, nell'anno 2019, gli enti locali potranno prevedere aumenti dei tributi e addizionali;

RITENUTO, nonostante la modifica normativa di cui al punto precedente, di non aumentare alcun tributo;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della legge 208/15 comma 19 stabilisce che, al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 dello stesso articolo prevista per l'IMU e la TASI, per i Comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 Legge 147/13 comma 669 come modificato dall'articolo 1 comma 14 della legge 208/15 sono escluse dell'imposizione della Tasi e dell'Imu i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

DATO ATTO che anche per il 2019 permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di

accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011;

CONSIDERATO che l'amministrazione ritiene di confermare l'aliquota dello 0,6% sulle categorie catastali classificate in categoria C/2 e C/6 - diverse dalle pertinenze dell'abitazione principale;

RITENUTO, come previsto con deliberazione consiliare n. 75 del 13.11.2013 e per le medesime motivazioni, di confermare anche per il 2019 l'estensione dell'aliquota IMU dello 0,5% prevista per gli immobili accatastati in categoria A/10, C/1 e C/3 alle unità immobiliari ove si svolgono attività ricettive extralberghiere, agrituristiche e ricettive all'aperto accatastate in A con licenza commerciale;

DATO ATTO che nella determinazione delle aliquote IMU 2019 si è tenuto conto della disposizione dettata dall'articolo 1, commi 640 e 677 della L. 147/2013, secondo cui l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione e sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, come segue:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,2%
Altri fabbricati categoria A (esclusa A/10)	0,84 %
Categoria A/10	0,5%
Categoria B	0,84%
Categoria C (escluse C/1 e C/3)	0,6%
Categorie C/1 e C/3	0,5%
Aree edificabili	0,5%
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,76% (riservato esclusivamente allo Stato)

RITENUTO, infine, di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2019 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'articolo 1, comma 669 della L.147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO il comma 675 della medesima legge che prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU, mentre i commi 676 e 677 ne stabiliscono l'aliquota di base all'1 per mille;

CONSIDERATO che lo stesso comma 676 consente al Comune la facoltà di ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, con la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RITENUTO, come gli anni precedenti, di azzerare l'aliquota TASI, al fine di non inasprire ulteriormente la pressione della fiscalità locale in un momento di crisi socio-economica, salvo effettuare diverse valutazioni in corso d'anno qualora le esigenze di bilancio lo rendano necessario, entro i termini previsti dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RICHIAMATA la legge regionale 05.08.2014, n. 6 che ha disciplinato l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali ed ha previsto la costituzione delle Unités des Communes Valdôtaines in sostituzione delle Comunità montane e, all'art. 16, ha individuato tra le funzioni da svolgere in ambito sovracomunale per il tramite delle Unités il servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie;

CONSIDERATO che, con deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon n. 4 del 18/02/2019 è stato approvato il Piano Economico Finanziario, predisposto dal sub-ATO Evançon, relativo ai costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, composto dalla relazione accompagnatoria, prevista dall'art. 8 del D.P.R. 158/99, e da n. 10 tabelle comprendenti i costi sostenuti dal sub-ATO stesso (nostro protocollo in arrivo n. 2088 del 26/02/2019);

VISTA, altresì, la medesima deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdotaines Evançon n. 4 del 18/02/2019 "Servizio Tributi Associato – Approvazione della determinazione omogenea dei coefficienti necessari all'articolazione della tariffa TARI 2019 tra la globalità delle utenze domestiche e non domestiche presenti nel territorio di SubATO", con la quale è stata adottata una tariffa unica per tutti i contribuenti dei Comuni del comprensorio, nonché le relative scadenze di pagamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, commi 662 - 665 Legge 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento T.A.R.I., la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dalla Giunta dell'Unité Evançon per l'anno 2019 e che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

Utenze Domestiche 2019

Nucleo familiare	Quota fissa 2019 (€/mq/anno)	Quota fissa 2018 (€/mq/anno)	Quota variabile 2019 (€/anno)	Quota variabile 2018 (€/anno)
1 componente	0,54571	0,54940	37,35953	37,55113
2 componenti	0,63667	0,64097	63,51120	63,83691
3 componenti	0,70163	0,70637	74,71906	75,10225
4 componenti	0,75361	0,75870	82,19097	82,61247
5 componenti	0,80558	0,81102	108,34264	108,89826
6 o più comp.	0,84456	0,85027	127,02241	127,67382

Come disposto dall'art. 10 "numero di occupanti" del regolamento Tari in vigore per le abitazioni di persone non residenti ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile a fronte di una tariffa unitaria che non tiene conto del numero di occupanti come da tabella di seguito evidenziata:

Utenze Domestiche 2019 seconde case e abitazioni tenute a disposizione

mq	Quota fissa 2018 (€/mq/anno)	Quota fissa 2019 (€/mq/anno)	Quota variabile 2018 (€/anno)	Quota variabile 2019 (€/anno)
Fino a 55	0,64097	0,63667	63,83691	63,51120
Da 56 a 90	0,70637	0,70163	75,10225	74,71906
Da 91	0,75870	0,75361	82,61247	82,19097

Utenze non domestiche 2019 (comuni fino a 5.000 abitanti)

Categorie di attività	Quota fissa 2019 (€/mq/anno)	Quota fissa 2018 (€/mq/anno)	Quota var. 2019 (€/mq/anno)	Quota var. 2018 (€/mq/anno)	Totale anno 2019 (€/mq/anno)	Tot. anno 2018 (€/mq/anno)
101. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,16103	0,16561	0,43140	0,43188	0,59243	0,59749
102. Campeggi, distributori carburanti	0,33716	0,34675	0,48533	0,48587	0,82249	0,83261
103. stabilimenti balneari	0,19122	0,19666	0,33541	0,33579	0,52663	0,53245

104. Esposizioni, autosaloni	0,15097	0,15526	0,38287	0,38329	0,53384	0,53855
105. Alberghi con ristorante	0,53845	0,55376	1,02458	1,02572	1,56303	1,57947
106. Alberghi senza ristorante	0,40258	0,41402	0,75495	0,75579	1,15753	1,16981
107. Case di cura e riposo	0,50322	0,51753	0,97065	0,97173	1,47387	1,48926
108. Uffici, agenzie, studi professionali	0,56864	0,58481	0,88545	0,88643	1,45409	1,47124
109. Banche ed istituti di credito	0,29187	0,30017	0,48533	0,48587	0,77720	0,78603
110. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,43780	0,45025	0,76681	0,76767	1,20461	1,21792
111. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,53845	0,55376	1,29420	1,29564	1,83265	1,84940
112. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,36232	0,37262	0,86280	0,86376	1,22512	1,23638
113. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,46296	0,47613	0,81427	0,81517	1,27723	1,29130
114. Attività industriali con capannoni di produzione	0,21638	0,22254	0,64710	0,64782	0,86348	0,87036
115. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,27677	0,28464	0,75495	0,75579	1,03172	1,04043
116. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,58514	1,63022	2,13867	2,14105	3,72381	3,77126
117. Bar, caffè, pasticceria	1,19263	1,22655	1,60804	1,60983	2,80067	2,83638
118. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	0,88567	0,91085	1,55628	1,55801	2,44195	2,46886

alimentari						
119. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,77496	0,79700	1,35783	1,35934	2,13279	2,15634
120. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,13365	2,19433	3,75318	3,75736	5,88683	5,95168
121. Discoteche, night club	0,52335	0,53823	0,92320	0,92422	1,44655	1,46245
122. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,25664	0,26394	0,55004	0,55065	0,80668	0,81459

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1 c. 688 L. 147/13 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, tenuto conto di quanto stabilito dalla Giunta dell'Unité Evançon con la deliberazione n. 4 del 18/02/2019, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI		
TARI	Acconto	15 novembre
	Saldo	15 febbraio anno successivo

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 13-bis, d.l. n° 201/2011, convertito, con modificazioni, della legge n° 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni, dispone, espressamente, che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e detrazioni si intendono prorogate di anno in anno."

DATO ATTO che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera B1) del vigente Regolamento di Contabilità comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità prescritto dall'art. 9 della L.R. 19.08.1998 n. 46 e s.m.i.

A votazione palese:

presenti: 14

votanti: 14

astenuiti: nessuno

contrari: 3 (i consiglieri di minoranza Giuseppe Obert, Federico Favre, e Martina Merlet, per i motivi espressi in premessa)

favorevoli: 11

DELIBERA

1. **Di stabilire**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019:

1.1. Imposta municipale propria (IMU)

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,2%
Altri fabbricati categoria A (esclusa A/10)	0,84 %
Categoria A/10	0,5%
Categoria B	0,84%
Categoria C (escluse C/1 e C/3)	0,6%
Categorie C/1 e C/3	0,5%
Aree edificabili	0,5%
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,76% (riservato esclusivamente allo Stato)

1.1.1. **Di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell'importo di € 200,00.

1.1.2 **Di confermare** l'estensione dell'aliquota IMU dello 0,5% prevista per gli immobili accatastati in categoria A/10, C/1 e C/3 alle unità immobiliari ove si svolgono attività ricettive extralberghiere, agrituristiche e ricettive all'aperto accatastate in A con licenza commerciale.

1.1.3 **Di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, la Giunta comunale ha facoltà di adeguare i valori medi di mercato delle aree edificabili.

1.2 Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

1.2.1 **Di disporre**, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013, l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili, al fine di non inasprire ulteriormente la fiscalità locale in un momento di grande crisi socio-economica, salvo effettuare diverse valutazioni in corso d'anno qualora le esigenze di bilancio lo rendano necessario, entro i termini previsti dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio.

1.3 Tassa sui rifiuti (TARI)

1.3.1 **Di approvare** il Piano economico-finanziario per l'anno 2019 redatto dall'Autorità di SubATO, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

1.3.2 **Di determinare** per l'anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), che sono state armonizzate su tutti i comuni dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon al fine di ottenere una tariffa omogenea su tutto il territorio del Sub-Ato:

Utenze Domestiche 2019

Nucleo familiare	Quota fissa 2019 (€/mq/anno)	Quota variabile 2019 (€/anno)
1 componente	0,54571	37,35953
2 componenti	0,63667	63,51120
3 componenti	0,70163	74,71906
4 componenti	0,75361	82,19097
5 componenti	0,80558	108,34264
6 o più comp.	0,84456	127,02241

Utenze Domestiche 2019 seconde case e abitazioni tenute a disposizione

mq	Quota fissa 2019 (€/mq/anno)	Quota variabile 2019 (€/anno)
Fino a 55	0,63667	63,51120
Da 56 a 90	0,70163	74,71906
Da 91	0,75361	82,19097

UtENZE non domestiche 2019 (comuni fino a 5.000 abitanti)

Categorie di attività	Quota fissa 2019 (€/mq/anno)	Quota var. 2019 (€/mq/anno)	Totale anno 2019 (€/mq/anno)
101. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,16103	0,43140	0,59243
102. Campeggi, distributori carburanti	0,33716	0,48533	0,82249
103. stabilimenti balneari	0,19122	0,33541	0,52663
104. Esposizioni, autosaloni	0,15097	0,38287	0,53384
105. Alberghi con ristorante	0,53845	1,02458	1,56303
106. Alberghi senza ristorante	0,40258	0,75495	1,15753
107. Case di cura e riposo	0,50322	0,97065	1,47387
108. Uffici, agenzie, studi professionali	0,56864	0,88545	1,45409
109. Banche ed istituti di credito	0,29187	0,48533	0,77720
110. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,43780	0,76681	1,20461
111. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,53845	1,29420	1,83265
112. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,36232	0,86280	1,22512
113. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,46296	0,81427	1,27723
114. Attività industriali con capannoni di produzione	0,21638	0,64710	0,86348
115. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,27677	0,75495	1,03172
116. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,58514	2,13867	3,72381
117. Bar, caffè, pasticceria	1,19263	1,60804	2,80067

118. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,88567	1,55628	2,44195
119. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,77496	1,35783	2,13279
120. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,13365	3,75318	5,88683
121. Discoteche, night club	0,52335	0,92320	1,44655
122. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,25664	0,55004	0,80668

1.3.3 **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 10 c. 6 del Regolamento TARI approvato nella seduta odierna, la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per un periodo superiore a sei mesi, si stabilisce che in sede di applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:

- Per i residenti è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;
- Per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, a fronte di una tariffa unitaria che non tiene conto del numero di occupanti.

1.3.4 **Utenze soggette a tariffa giornaliera:**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata di un importo percentuale non superiore del 100%.

1.3.5 **Di dare atto** che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013.

2. **Di stabilire** che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019
TASI		
TARI *	Acconto	15 novembre 2019
	Saldo	15 febbraio 2020

*l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al mese di Novembre

3. **Di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito.

4. **Di dare atto** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.
5. **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (BRUNOD ALEX)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Roberta
TAMBURINI)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ayas, li 19/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Roberta TAMBURINI)


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

– è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla residenza comunale, li



***Il responsabile della
pubblicazione***
